FEDERALISMO FISCALE ENTI TERRITORIALI

Art. 28

Interventi strutturali straordinari in materia di sanità

In sede di attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, nel rispetto dei principi stabiliti dalla citata legge n. 42 del 2009, sono previsti specifici interventi idonei a rimuovere carenze strutturali presenti in alcune aree territoriali e atte ad incidere sui costi delle prestazioni. Le carenze strutturali sono individuate sulla base di specifici indicatori socio-economici e ambientali, tenendo conto della complementarieta' con gli interventi straordinari di edilizia sanitaria previsti dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

Versione in vigore dal 12 maggio 2011, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Federalismo fiscale enti territoriali
Estremi	Decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68
Capo	IV — Costi e fabbisogni standard nel settore sanitario
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 maggio 2011

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 20 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/federalismo-fiscale-enti-territoriali/art-28-interventi-strutturali-straordinari-in-materia-di-sanita

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it